



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 02/89-1 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 401

del 07 ottobre 2020

Prot. Gen. n. 83278

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che con ordinanza n.396 datata 05 ottobre 2020, si è istituita la disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione in via Martiri delle Fosse Ardeatine lato mare tratto compreso tra via Scala e via Leopoli, al fine di riservare tale area alla sosta dei veicoli delle famiglie invitate a partecipare, dalla ASL ROMA 4, alla campagna dedicata al recupero vaccinale degli adolescenti per i giorni 09-10-11-16-17-18 ottobre 2020.
- **PRESO ATTO** della necessità di riservare uno spazio per la sosta dell'ambulanza nei pressi del cancello di ingresso al complesso sportivo denominato ASP, sito in via Canova, si procede ad integrare l'ordinanza sopra citata, istituendo la disciplina di sosta vietata con rimozione sul lato monte di via Canova nel tratto compreso tra il cancello di ingresso centrale e l'intersezione con via Pietro Scala;
- **CONSIDERATO** che l'istituzione della sosta vietata con rimozione per tutto il tratto di strada di via canova, indicato al punto precedente, si rende necessario per garantire il libero passaggio dei mezzi di soccorso, che in caso di necessità dovranno raggiungere nel più breve tempo possibile il locale nosocomio;
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 datata 13 giugno 2019 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia locale e Viabilità”;

ORDINA

dalle ore **10:00** del giorno **09 ottobre 2020** fino alle ore **18:30** del giorno **11 ottobre 2020**, e dalle ore **10:00** del giorno **16 ottobre 2020** fino alle ore **18:30** del giorno **18 ottobre 2020**, in:

VIA CANOVA, lato monte del tratto compreso tra il cancello di accesso al complesso sportivo denominato ASP (posto a metà della recinzione) e l'intersezione con via Pietro Scala:

l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione per tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei mezzi di soccorso sanitario.

Il presente provvedimento, in caso di rinvio, sospensione o annullamento dell'evento per cui lo stesso è stato emanato, perderà automaticamente la sua efficacia, subito dopo che ne sia data comunicazione al Comando di P.L.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla Soc. C.S.P. s.r.l., per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
 - alla ASL ROMA 4, per opportuna conoscenza;
 - al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli al servizio dell'organizzazione degli eventi in questione;
3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia.
4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale.
6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI